

TRA

Da una parte

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo, Via Piano dell'Ucciardone 4, C.F. 00117040824, (in breve AdSP), in persona del presidente Dott. Pasqualino Monti;

AdSP Palermo

30/11/2018

Prot. N° 0014490/18 - Interna

E

Dall'altra parte

- Grandi Navi Veloci S.P.A., con sede in Palermo, Calata Marinai d'Italia – Porto, C.F. e P.IVA 13217910150 (in breve GNV), in persona del sig. Simone del Vecchio in qualità di procuratore della società;
- Portitalia S.r.l., con sede in Palermo, Porto Palermo, Banchina Puntone, Casa Del Portuale, C.F. e P.IVA 05964020829 (in breve Portitalia), in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Todaro;
- Cartour S.r.l. con sede in Messina nel viale della libertà, n. 34 codice fiscale n. 03071250835 (in breve Cartour), in persona del ^{sig. Simon de Vecchio} giusta delega del 29 novembre 2018 ;
- Palermo Euro Terminal (in breve P.E.T.), con sede in Palermo, Banchina Sammuzzo snc, C.F. e P.IVA 04533320828, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Salvatore Brucato;
- Pennino Trasporti srl (in breve Pennino) con sede in Palermo, presso il Molo Piave, C.F. e P. IVA 04691400826, in persona del sig. Salvatore Pennino il quale interviene giusta delega del legale rappresentate della società Sig. Rita Mulè;
- Le OO.SS.FIT Cisl area porti, rappresentata dal Sig. Antonino Napoli nella qualità di Segretario Regionale, FILT CGIL area porti, rappresentata dal Sig. Domenico Seminara nella qualità di Segretario Regionale e Uil Trasporti area porti, rappresentata dal Sig. Benedetto Buccafusca, nella qualità di Segretario Regionale.

Premesso che

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.342 del 28/06/2017 è stata costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale comprendente il network costituito dai porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle;

- il vigente Piano Regolatore Portuale del porto di Palermo (P.R.P.), approvato dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale n. 100 del 30.07.2018, si pone l'obiettivo generale del riordino delle funzioni principali delle aree e delle banchine e della loro razionalizzazione al fine di consentire un migliore uso e una migliore funzionalità degli spazi portuali;

- in tale contesto, è obiettivo dell'AdSP potenziare lo scalo Palermitano al fine di accogliere un numero sempre maggiore di mega navi da crociera le quali consentiranno il transito di oltre un milione di crocieristi l'anno con conseguenti ricadute positive in termini economici, occupazionali, culturali e sociali per la Città di Palermo e per il suo hinterland, grazie ai servizi turistici connessi alla fruizione dei servizi museali, culturali, artistici, dei trasporti, della ristorazione, dell'intrattenimento e della logistica;

- il superiore obiettivo costituisce obiettivo strategico istituzionale dell'AdSP; per il raggiungimento dei superiori obiettivi è necessario potenziare il porto di Palermo, nel rispetto del vigente P.R.P., al fine di renderlo funzionale all'accogliimento delle mega navi da crociera destinando aree e banchine a detta funzionalità ed evitando la commistione fra traffico merci e Ro/Ro e traffico passeggeri/ crocieristico;

- il vigente P.R.P. individua la zona sud del porto di Palermo quale area dedicata al traffico crocieristico nella zona compresa tra il Molo Trapezoidale e la banchina Pieve sud; allo stato, nell'ambito della zona ricompresa tra il Molo Trapezoidale e la banchina Pieve sud insistono alcune concessioni demaniali marittime rilasciate dall'AdSP a concessionari che esercitano operazioni portuali di imbarco, sbarco e movimentazione di trailers e merci ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/94 da e su navi che approdano nei moli ricompresi nell'area che dovrà essere dedicata al traffico crocieristico;

- al fine di dare attuazione al P.R.P. del porto di Palermo nonché per raggiungere l'obiettivo strategico di incrementare il traffico crocieristico, senza compromettere la competitività dello scalo palermitano con riferimento al traffico dei traghetti e dei contenitori, è necessario ricollocare talune attività afferenti tali traffici che attualmente ricadono nelle aree lato sud del porto (destinate al traffico crocieristico) - nell'area nord dello scalo, così da eliminare la predetta commistione di traffici;

- in atto, nell'area nord del porto insistono concessionari che esercitano l'attività di imbarco, sbarco passeggeri destinati ai traghetti con o senza veicoli al seguito, imbarco, sbarco e movimentazione di trailer, containers e merci, sicché la disponibilità di aree demaniali da destinare alle predette tipologie di traffico è limitata;

- è, pertanto, necessario un efficientamento delle aree demaniali nella zona nord del porto attraverso la redistribuzione delle stesse aree tra i concessionari ivi presenti ed i concessionari che operano nell'area sud del porto, i quali dovranno riposizionare le proprie attività tra la banchina Quattroventi e il Molo Piave Nord;

Tenuto conto che tale redistribuzione potrebbe far insorgere contenziosi tra l'AdSP e i concessionari, con la conseguente alea ed il rischio di un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall'AdSP;

Considerato che si rende, quindi, opportuno, per l'attuazione di detti obiettivi strategici, condividere con i concessionari interessati la redistribuzione delle aree demaniali in questione e la ricollocazione di talune funzioni e strumentazioni a servizio del terminal container e delle aree destinate ai traghetti, in modo da attuare in tempi brevi il piano descritto in precedenza;

Considerato, altresì, che gli obiettivi di cui al presente accordo si collocano in un più ampio contesto di pianificazione sistemica che prevede il trasferimento del traffico contenitori presso il porto di Termini Imerese, per cui già - in un'ottica di medio e lungo periodo - si sono avviati gli interventi di infrastrutturazione portuale e sono in corso di programmazione gli ulteriori lavori di allestimento delle aree;

Tenuto conto che, nell'ottica di cui sopra, Portitalia ha già presentato istanza tesa all'ottenimento in concessione demaniale di due aree dell'interno del porto di Termini Imerese allo scopo di espletare operazioni portuali, di movimentazione, deposito di containers vuoti, merci afferenti il traffico ro/ro, merci varie e alla rinfusa (prot. n. 11796/18 del 01.10.2018) che andranno rimodulate per l'ampliamento delle attività alle navi full containers, allorchando gli interventi suddetti verranno realizzati.

Dato atto che i concessionari coinvolti dalla citata riorganizzazione nel Porto di Palermo sono quelli di seguito elencati, unitamente agli estremi degli atti concessori in essere, con le relative scadenze e superfici, come rappresentato graficamente nella planimetria che si allega sotto "A-Stato di fatto":

PORTITALIA S.R.L.

- licenza n. 9/17 con scadenza il 28.2.2021 per utilizzare nella zona retrostante la banchina Puntone mq. 35.680 di area scoperta per svolgere attività multipurpose, quali stoccaggio e movimentazione container, mezzi ro-ro, merce generale e merci in colli, nonché stoccaggio e movimentazione di autovetture e mq. 675 di area coperta per officina meccanica e ricovero attrezzature.

GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.

- licenza n. 16/17 con scadenza il 28.02.2021: Uso mq. 5.000,00 area scoperta alla banchina Puntone per sosta e movimentazione container e veicoli commerciali (casse mobili, semirimorchi, rimorchi, autotreni, autoarticolati e motrici) in arrivo ed in partenza via mare.

- Licenza n. 9/15 con scadenza il 31.12.2018: Uso area scoperta tra la radice del Molo S. Lucia e la banchina Puntone per stoccaggio veicoli commerciali da e per nave e man.to piccolo prefabbricato di servizio - Mq. 11.540,81 + mq. 9,19.

- Atto formale n. 16/2016 con scadenza il 10.11.2024: Uso del molo S. Lucia per un'estensione di circa mq. 19.873,00, allo scopo di installarvi n. 4 manufatti prefabbricati destinati alle operazioni di check-in, n. 5 servizi igienici di tipo "sebach", impianti elettrici e telematici per la funzionalità del terminal, creare due aree adibite alla sosta dei passeggeri, arredate con panchine, fioriere e distributori di bevande e dotare il molo di opportune recinzioni e cancelli, a servizio delle navi sociali ivi ormeggiate;
- quindi, complessivamente pari a mq 36.413,81 di aree scoperte e mq.9,19 di aree coperte

PALERMO EURO TERMINAL S.R.L.

- Licenza n. 7/18 con scadenza il 31.12.2021: Uso area scoperta al Molo Trapezoidale per stoccaggio veicoli da e per nave e man.to n.2 box per deposito attrezzi - Mq.11.879 + 320.
 - Licenza n. 19/17 con scadenza il 31.3.2021: Uso mq. 6.080,00 di area scoperta nella banchina Sammuzzo per sosta e movimentazione mezzi in imbarco/sbarco su navi.
 - Licenza rep. 32/16 (Sub.3/16) con scadenza il 31.12.2018: Uso compendio ex ESSPA alla banchina Sammuzzo. Mq. 920 coperti + mq.4.630 area scoperta e mq.350 per tettoia;
- quindi, complessivamente pari a mq 22.589,00 di aree scoperte e mq.1.590 di aree coperte, di cui mq. 350 coperte con tettoia

PENNINO TRASPORTI S.R.L.

- Licenza n. 37/17 con scadenza il 30.06.2021: Uso complesso frigorifero sito al Molo Piave per deposito di merci alimentari e non, provenienti da o destinate al traffico marittimo - Mq. 2.690,94.
- Licenza n. 39/17 con scadenza il 31.1.2020: Uso area scoperta con prefabbricati presso la banchina Puntone per sosta automezzi in attesa di imbarco/sbarco su navi. Mq. 1.328 +

102;

quindi, complessivamente pari a mq.1.328,00 di aree scoperte e mq.2.792,94 di aree coperte

Considerato che i suddetti concessionari hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla razionalizzazione ed efficientamento delle aree portuale ed, in particolare, di quelle della zona nord del porto, concordando una redistribuzione delle aree, come rappresentato graficamente nella planimetria che si allega sotto "B- Stato Futuro" a fronte di un prolungamento della durata delle concessioni sino al 2030 e dell'ottenimento delle modifiche meglio declinate *infra* nel presente accordo, al, al fine di non frustrare i propri obiettivi di sviluppo, in quanto il processo di redistribuzione delle aree comporta delle limitazioni nell'utilizzazione delle stesse, nonché spese di riconfigurazione ed adeguamento;

Dato atto che l'efficacia del presente Accordo è subordinata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione di GNV che interverrà una volta ottenuta l'approvazione degli istituti di credito finanziatori di GNV (*lenders*) (in prosieguo anche l'"Evento");

Valutato opportuno coinvolgere le altre amministrazioni competenti (Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane), nonché le Organizzazioni Sindacali per la condivisione in questa sede degli obiettivi di cui sopra e per il celere raggiungimento degli stessi;

Visti i pareri dell'Agenzia delle Dogane prot. AdSP n. 14448/18 del 29.11.2018 e della Capitaneria di Porto prot. n. 14455 del 30.11.2018;

Vista la Legge n. 84/1994 "concernente il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;

Visto il Codice della Navigazione ed il Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 457 del 29.11.2018;

Visto il DM n. 342 del 28/06/2017;

Tutto quanto sopra visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse, considerando ed allegati – Condizione Sospensiva

Le premesse e i considerando di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo procedimentale (in prosieguo anche l'“Accordo”).

Le parti si danno atto che l'efficacia del presente Accordo è subordinata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione di GNV che interverrà una volta ottenuta l'approvazione degli istituti di credito finanziari di GNV (*lenders*) (in prosieguo anche l'“Evento”), indicando le parti la data del 24 dicembre 2018, o altra data immediatamente successiva, quale termine entro il quale possa verificarsi l'Evento, con eventuale proporzionale rinvio del termine di cui al successivo art. 3. In caso di verifica dell'Evento, GNV provvederà ad informare immediatamente la AdSP e gli altri concessionari firmatari del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Fasi procedimentali

Per il conseguimento degli obiettivi indicati in premessa le parti hanno individuato le seguenti fasi procedurali:

1) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di GNV e di Portitalia, nelle more della costituzione di consorzio partecipato dalle stesse (in prosieguo anche il “Consorzio”), di comunicazione congiunta di co-uso delle aree rispettivamente assentite in concessione, di cui alle premesse, con allegato Protocollo sulle modalità di co-uso delle aree da sottoscrivere da parte di GNV e di Portitalia, e rilascio di nulla osta da parte dell'AdSP entro i successivi cinque (5) giorni, fermi restando gli oneri e gli impegni assunti dai concessionari con i rispettivi titoli concessori;

2) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione da parte di Portitalia all'AdSP di:

a. istanza di subingresso parziale ex art. 46 cod. nav. (di una porzione di area scoperta di mq.15.900 circa facente parte della concessione demaniale marittima n. 9/17 identificata nella c.d. area “in bound” e parte di area ex ro-ro) e di contestuale proroga della durata ex art. 24 reg. nav. mar. sino al 31/12/2030 di detta concessione n. 9/17 in favore della PET, controfirmata dalla stessa PET, che con la sottoscrizione

del presente accordo accetta e fa propria detta istanza, impegnandosi a manlevare Portitalia delle spese dovute a titolo di imposta di registro nel caso in cui detta autorizzazione di subingresso e contestuale proroga venga poi assentita dall'AdSP;

b. istanza di proroga ex art. 24 reg. nav. mar. della durata della vigente concessione (n.9/17) sino al 31/12/2030 per la parte residua del compendio (e, quindi, al netto delle aree interessate dall'istanza di cui al punto a. precedente), oltre a quelle confinanti che si renderanno disponibili una volta effettuata la modifica della viabilità endoportuale da parte della AdSP;

3) entro tre (3) giorni dalla verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di GNV, di istanza di proroga ex art. 24 reg. nav. mar. della durata della concessione demaniale marittima rilasciata con licenza n. 9/2015 (in scadenza al 31.12.2018) fino al 31/12/2030;

4) entro tre (3) giorni dalla verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di GNV, dell'istanza di proroga ex art. 24 reg. nav. mar. della durata delle concessioni demaniali marittime (licenza n. ~~50~~ 17 e atto formale n. 16/2016) sino al 31.12.2030, nonché di modifica delle aree in concessione per ricomprendere anche le aree confinanti divenute disponibili una volta effettuato la modifica della viabilità endoportuale da parte della AdSP;

5) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di PET, di istanza in concessione di mq. 3.160,00 di area scoperta di piazzale in zona retrostante la banchina Quattrovanti in prossimità del varco Cristoforo Colombo, sino al 31.12.2030;

6) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di PET, di istanza in concessione dei corpi di fabbrica facenti parte dell'ex deposito bunkeraggio di circa mq. 300,00, sino al 31.12.2030;

7) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte della Pennino Trasporti, di istanza di subingresso parziale ex art. 46 cod. nav. in favore della PET, controfirmata dalla stessa PET, nella concessione demaniale marittima n.39/17 relativa all'area scoperta antistante l'ex deposito bunkeraggio ubicata in zona banchina Puntone per una porzione di circa di un'area di circa mq 430 e di contestuale proroga della durata ex art. 24 reg. nav. mar. sino al 31/12/2030 di detta concessione n. 39/17 limitatamente alla sopraindicata porzione di mq. 430,00, in favore della PET che con la sottoscrizione del presente accordo accetta e fa propria detta istanza, impegnandosi a manlevare la Pennino Trasporti dalle spese dovute a titolo di

imposta di registro nel caso in cui detta autorizzazione di subingresso e contestuale proroga venga poi assentita dall'AdSP;

8) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di PET di istanza di subingresso ex art. 46 cod. nav. in favore della Pennino Trasporti, controfirmata dalla stessa PET, nella concessione Rep. n. 32/2016 - sub. 3/16 (area di mq. 920 coperti e 4.630 scoperti oltre a mq. 350 di tettoia ubicata in zona banchina Sammuzzo) e di contestuale proroga della durata ex art. 24 reg. nav. mar. sino al 31/12/2030 di detta concessione n. 37/17 in favore di Pennino, che con la sottoscrizione del presente accordo accetta e fa propria detta istanza, impegnandosi a manlevare PET dalle spese dovute a titolo di imposta di registro nel caso in cui detta autorizzazione di subingresso e contestuale proroga venga poi assentita dall'AdSP;

9) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di Portitalia, di nuova istanza di concessione demaniale marittima con durata sino al 31.12.2022 di mq 4.000 circa di area scoperta di piazzale in zona banchina Piave;

10) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, della rinunzia da parte di PET, della concessione demaniale marittima n. 19/17 relativa all'area scoperta di mq. 6080 circa, situata in zona banchina Sammuzzo, fermo restando che gli effetti di detta rinuncia inizieranno a decorrere nel momento in cui saranno accolte dall'AdSP le istanze che PET declinerà all'Ente in esecuzione del presente accordo;

11) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP della rinunzia, da parte di PET, della concessione demaniale marittima n. 7/2018 relativa all'area scoperta di mq. 11.879 circa di area scoperta e di metri 320 circa di area coperta situata in zona banchina Sammuzzo, fermo restando che gli effetti di detta rinuncia inizieranno a decorrere nel momento in cui saranno accolte dall'AdSP le istanze che PET declinerà all'Ente in esecuzione del presente accordo;

12) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, della rinunzia da parte della Pennino Trasporti, alla CDM n. 37/17 relativa all'uso del complesso ex frigorifero sito al Molo Piave, fermo restando che gli effetti di detta rinuncia inizieranno a decorrere nel momento in cui saranno accolte

dall'AdSP le istanze che la Pennino Trasporti declinerà all'Ente in esecuzione del presente accordo

(3) entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP della rinuncia parziale da parte della Pennino Trasporti, alla CDM n. 39/17 relativamente alla superficie di circa mq. 1000,00, fermo restando che gli effetti di detta rinuncia inizieranno a decorrere nel momento in cui saranno accolte dall'AdSP le istanze che la Pennino Trasporti declinerà all'Ente in esecuzione del presente accordo.

14) entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, presentazione all'AdSP, da parte di Portitalia, di istanza per ottenere l'assenimento sino al 31.12.2030 delle aree già oggetto della propria istanza del 01.10.2018, richiedendo altresì l'estensione dello scopo della richiesta concessione nel porto di Termini Imerese anche al traffico full containers ed impegnandosi a delocalizzare su detto compendio del porto di Termini Imerese l'attività attualmente effettuata a favore della navi full container nel porto di Palermo lasciando libere le relative aree dal ciclo contenitori. La delocalizzazione avverrà allorché l'infrastruttura portuale a Termini Imerese diverrà funzionale a tale scopo, secondo quanto argomentato in premessa e nel rispetto del piano regolatore vigente a Termini Imerese. A tal fine l'AdSP sta realizzando la diga foranea ed è in attesa di definire il finanziamento e le autorizzazioni per il dragaggio (a -10 metri).

15) entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di GNV della verifica dell'Evento, invio di comunicazione da parte della AdSP a GNV e Cartour di prosecuzione di istruttoria rispetto all'istanza del 6.6.2018 sub prot. 7808 del 21.6.2018, secondo l'iter di cui all'art. 3 del presente Accordo, per il rilascio di concessione demaniale avente durata sino al 31.7.2022 avente ad oggetto le aree di cui alla concessione reg. 32/2014 e rep. 46/2014, fatto salvo l'impegno delle predette società a delocalizzare le attività in altre aree del porto di Termini Imerese aventi le stesse dimensioni e caratteristiche se ciò sarà reso necessario dalla programmazione portuale dell'AdSP.

Le domande di cui ai precedenti punti laddove necessario dovranno altresì contenere le eventuali richieste di estensione o modifica di scopo ai sensi dell'art. 24 reg. cod. nav.

ARTICOLO 3 Iter istruttorio

L'AdSP si impegna ad espletare celermente l'istruttoria interna relativa alle istanze di cui al precedente articolo, inclusa la valutazione di eventuali domande concorrenti e/o osservazioni che dovessero pervenire in esito alla pubblicazione di cui al comma successivo.

L'AdSP provvederà alla pubblicazione per estratto del presente accordo procedimentale e delle istanze per le quali è dovuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 reg. nav. mar., per giorni 20 (venti), sulla GUE, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale dell'AdSP.

L'AdSP precisa che: (i) le osservazioni e/o eventuali domande concorrenti saranno ammesse per la valutazione relativamente ai periodi eccedenti le naturali scadenze delle concessioni in atto, di cui in premessa e di ciò ne verrà dato atto, da parte dell'AdSP, nelle relative pubblicazioni delle istanze di proroga della durata delle concessioni e delle istanze di subingresso e contestuale proroga declinate dai concessionari interessati; (ii) per le istanze di mero subingresso previste dal presente accordo, i diritti dei terzi si intendono comunque tutelati dalla pubblicazione del presente accordo procedimentale, per cui non si procederà ad ulteriore pubblicazione delle singole istanze.

La Capitaneria di Porto e l'Agenzia delle Dogane si impegnano ad emanare i rispettivi pareri e/o autorizzazioni di competenza nel più breve tempo possibile.

Alla luce di quanto sopra, la AdSP si impegna a concludere i singoli procedimenti - radicati su istanza di parte in esecuzione del presente accordo - entro il 19 marzo 2019, mediante l'adozione del relativo provvedimento motivato di accoglimento o rigetto delle singole istanze che dovrà essere comunicato per opportuna conoscenza anche a tutti gli altri concessionari sottoscriventi il presente Accordo.

In caso di esito negativo di tutti o parte dei procedimenti (sia in caso di accoglimento di domande concorrenti o osservazioni di terzi, sia in caso di diniego al rilascio di tutti o parte dei titoli concessori/autorizzativi/ricognitivi sottesi alle singole istanze di cui all'art. 2, comma 1, del presente Accordo), l'AdSP ed i concessionari sottoscriventi il presente accordo si impegnano sin d'ora a procedere alla rinnegoziazione, secondo buona fede, per un periodo di 45 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento negativo di conclusione del singolo procedimento, di quanto previsto dal presente Accordo, salvo il diritto di recesso e le azioni di tutela in tutte le sedi consentite dall'ordinamento.

In caso di esito positivo del procedimento, si dovrà procedere al rilascio dei titoli concessori/autorizzativi nei tempi tecnici consentiti, salvo rilascio nelle more di titolo interinale fino ad esaurimento dei tempi tecnici per il rilascio del titolo definitivo.

A seguito della costituzione di Consorzio da parte di GNV e Portitalia, e in caso di accoglimento delle rispettive istanze di cui all'art. 2 del presente accordo procedimentale, Portitalia e GNV presenteranno all'AdSP istanza di subingresso nelle rispettive concessioni (*medio tempore* assentite ex novo o prorogate, a seconda dei casi di cui all'art. 2) in favore del predetto Consorzio, impegnandosi sin d'ora la AdSP ad assentire la relativa autorizzazione ex art. 46 a favore del Consorzio, fermo restando sino a tale momento la possibilità di co-uso delle aree nei rispettivi comendi in concessione a GNV e Portitalia nel porto di Palermo.

Per le concessioni rilasciate ai concessionari sottoscriventi il presente Accordo procedimentale la cui scadenza naturale sia anteriore al termine del 15 marzo 2019, la AdSP procederà al rilascio di idoneo titolo provvisorio ai sensi dell'art. 10 reg. cod. nav. a favore di detti concessionari sino al termine utile per garantire la loro operatività nelle more che si concluda l'istruttoria delle relative istanze.

ARTICOLO 4

Ulteriori impegni delle parti

L'AdSP, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 2 senza pregiudicare l'operatività dei concessionari, promuoverà tutte le azioni necessarie e concertate, anche temporanee e transitorie, tra cui il cambio dell'intera viabilità endoportuale e l'apertura di un nuovo varco di accesso alla zona nord del porto di Palermo, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

L'AdSP, la Capitaneria di Porto e l'Agenzia delle Dogane porranno in essere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a formalizzare la consegna ex art. 34 cod. nav. all'Agenzia delle Dogane, su richiesta della stessa, di circa mq 1000,00 dell'area scoperta oggetto di rinunzia di cui al punto 13) del precedente articolo 2.

Sono a carico dei concessionari la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e approntamento delle aree oggetto del presente accordo, fatte salve le ipotesi di riduzioni dei canoni demaniali previste dalle circolari MIT e dell'Agenzia del Demanio.

PET si impegna a prorogare il contratto di servizio in vigore con la Portitalia per ulteriori anni 5 dalla scadenza dello stesso, subordinatamente all'accoglimento delle istanze che PET declinerà ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente accordo, alle condizioni vigenti anche tariffarie.

GNV si impegna a ridefinire, a condizioni che verranno negoziate, il contratto di servizio con la Portitalia per anni 5 dalla scadenza dello stesso, subordinatamente all'accoglimento delle istanze che GNV declinerà ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente accordo.

I concessionari firmatari del presente atto garantiscono alle OO.SS. che il riassetto di cui al presente accordo non comporterà mutamenti in riduzione dei livelli occupazionali attuali.

ARTICOLO 5

Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni previste dal presente accordo, le parti convengono che le stesse vengano effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

AdSP: info@pec.portpalerma.it;
GNV: direzione@pec.gnv.it;
PET: palermeuroterminal@pec.it;
Cartour: cartour@pec.it;
Portitalia: portitalia srl@open.legalmail.it;
Pennino: pennino trasporti srl@pec.it;
Cisl
Uil Trasporti
Filt Cgil

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Palermo, lì 30 novembre 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Palermo Euro Terminal s.r.l.

Grandi Navi Veloci S.p.A.

Cartour S.r.l.

Portitalia srl

Pennino Trasporti s.r.l.

FILT CGIL

FIT Cisl

Uil Trasporti

Il Presidente
M. Rosolino Monti






